



**AGENZIA DELLE DOGANE  
E DEI MONOPOLI**

Roma 31/10/2017

Protocollo:

123914 /RU

Rif.:

Allegati:

All'Ente nazionale Risi  
Via S. Vittore 40 Milano  
[info@enterisi.it](mailto:info@enterisi.it)

All'Unione Italiana delle Camere di Commercio,  
Industria, Agricoltura e Artigianato  
[segreteria.generale@unioncamere.it](mailto:segreteria.generale@unioncamere.it)

Alla Camera di commercio internazionale  
[Cicc@cciitalia.org](mailto:Cicc@cciitalia.org)

Alla Confederazione Generale Italiana dei  
Trasporti e della Logistica  
[confetra@confetra.com](mailto:confetra@confetra.com)

Al Consiglio Nazionale degli Spedizionieri  
Doganali  
[info@cnsd.it](mailto:info@cnsd.it)

All'Associazione Nazionale Spedizionieri Doganali  
[anasped@confcommercio.it](mailto:anasped@confcommercio.it)

All'Associazione Nazionale Centri di Assistenza  
doganale  
[info@assocad.it](mailto:info@assocad.it)

Alla Federazione Nazionale delle imprese di  
Spedizioni Internazionali  
[federspedi@federspedi.it](mailto:federspedi@federspedi.it)

All'Associazione Italiana dei Corrieri Aerei  
Internazionali (AICAI)  
[info@aicaionline.it](mailto:info@aicaionline.it)

Alla Associazione Italiana di Logistica e di Supply  
Chain management AIOLOG  
[info@ailog.it](mailto:info@ailog.it)

Alla Associazione italiana terminalisti portuali –  
Assiteminal  
[terminalporti@assiterminal.it](mailto:terminalporti@assiterminal.it)

All'Associazione Italiana gestori Aeroporti  
Assaeroporti  
[segreteria@assaeroporti.it](mailto:segreteria@assaeroporti.it)

Alla Associazione nazionale operatori servizi  
aeroportuali di handling  
[associazione@assohandlers.it](mailto:associazione@assohandlers.it)

e, p.c.

Al Ministero dello Sviluppo Economico  
ROMA

Alla Direzione centrale Tecnologie per  
l'Innovazione  
SEDE

**OGGETTO:** Somme accertate a titolo di marchi esportazione.

A seguito delle innovazioni normative introdotte con il D.L. n.200 del 22.12.2008 - convertito con modificazioni dalla legge n. 9 del 18.02.2009 - e con successivo D.Lgs del 1.12.2009, n. 179, sono state abrogate le disposizioni inerenti l'assegnazione delle somme in questione all'ICE (oggi ITA) e non anche quelle relative alla istituzione dei marchi per l'esportazione di alcuni prodotti ortofrutticoli (attualmente accertate col codice tributo 904) e per l'esportazione di riso (attualmente accertate col codice tributo 905) nonché alla assegnazione, a questa Agenzia, della competenza a liquidare e a riscuotere tali tributi.

Al riguardo, al fine di definire la destinazione all'Erario delle somme in questione, non più di competenza dell'ICE (ora ITA), sono stati istituiti i seguenti nuovi codici tributo che devono essere utilizzati a far data dal ricevimento della presente:

- il codice 161, che tiene luogo del codice 904, per le somme accertate a titolo di marchio per l'esportazione di alcuni prodotti ortofrutticoli;
- il codice 162, che tiene luogo del codice 905, per le somme accertate a titolo di marchio per l'esportazione del riso.

*Il Direttore Centrale*  
Dott.ssa Cinzia Bricca  
Firma digitale